



ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE

VIA LEONARDO SCIASCIA - FINALE 90010 POLLINA (PA)

Tel 0921426567 - Fax 0921426567

Codice Meccanografico: PAIC818003 - Codice Fiscale: 82000690824

PEO: paic818003@istruzione.it PEC: paic818003@pec.istruzione.it Sito Web: www.icpollinasanmaurocastelverde.edu.it

Circ. n. 18 del 22.09.2025

I.C. "POLLINA - SAN MAURO - POLLINA"
Prot. 0004952 del 22/09/2025
V (Uscita)

Ai Genitori e/o Tutori legali
Al Personale Scolastico
Ai docenti coordinatori di classe
Al sito WEB

OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione, disposizioni in applicazione del D.L. 123 del 2023 c.d. Decreto Caivano - Valutazione delle giustificazioni delle assenze, nota USR Sicilia

Nonostante l'impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nel contrasto all'abbandono scolastico, il fenomeno della dispersione scolastica, sia esplicita che implicita, continua a manifestarsi in modo preoccupante in molti contesti.

A tal proposito il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione".

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore.

Le due ipotesi previste sono: 1. la mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione e 2. l'elusione dell'obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Il D.L. 123 dell'8 novembre 2023 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, cosiddetto *Decreto Caivano*, convertito nella Legge n.159 del 13 novembre 2023, ha ridisegnato la procedura di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, sostituendo di fatto l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994).

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

I docenti e la segreteria didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.**

In questi casi il Dirigente Scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e lo sollecita a far riprendere la frequenza dell'alunno. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il

Dirigente Scolastico, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Con nota n. 45543 del 12 settembre 2025 l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia ha fornito: "ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

La disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento...", pertanto,

"...si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo. Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico."

Tutto ciò premesso:

I sigg. genitori e/o i tutori legali sono invitati a controllare scrupolosamente le assenze effettuate dai propri figli, producendo con tempestività le giustificazioni e garantendo la regolare presenza a scuola degli stessi.

I docenti coordinatori di classe controlleranno mensilmente le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze ricorrenti o prolungate, contatteranno la famiglia dell'alunno/a, invitandolo a riprendere la regolare frequenza, previa giustificazione. Qualora l'alunno non rientri subito a scuola, eccetto i casi dovuti a malattia, da giustificarsi al rientro mediante produzione di certificato medico e nei casi rientranti nelle previste deroghe, i docenti coordinatori ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico a mezzo email istituzionale della scuola.

La presente ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

prof. Felicia Fichera

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

Si allega la nota USR Sicilia n. 45543 del 12 settembre 2025.